



Spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

Regime fiscale:

Premessa:

A decorrere dal 1 gennaio 2000, a seguito della soppressione dell' imposta sugli spettacoli operata dal d.lgs. n. 60\1999 le attività di spettacolo viaggiante, siano esse gestite in forma itinerante o permanente, sono soggette alla sola IVA.

L' aliquota IVA di riferimento per le attività spettacolistiche è del 10 per cento (n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633), è inoltre previsto dall' art. 74 quater, comma 5 del D.P.R. 633\1972 che le imprese che optino per il regime IVA forfetario possano determinare la base imponibile IVA nella misura del 50 per cento dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell' IVA sugli acquisti effettuati. La circ.re dell' Agenzia delle entrate n. 247\E del 29 dicembre 1999, punto 6.8 recita infatti *“Un particolare sistema di determinazione dell' I.V.A. è previsto dall' articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell' anno precedente un volume d' affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell' esercizio delle attività elencate nella tabella C allegata allo stesso D.P.R. n.633 del 1972, nonché per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente dal volume d' affari conseguito. Detti soggetti determinano ai fini dell' I.V.A. la base imponibile nella misura del 50 per cento dell' ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell' imposta assolta sugli acquisti.”*. Pertanto il regime forfetario è applicabile allo spettacolo viaggiante a prescindere dal volume d' affari conseguito.

E' data facoltà di optare per il regime IVA ordinario fino a revoca e comunque per almeno cinque anni.

Certificazione dei corrispettivi:

L' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, lett. tt) dispone la esenzione dall' obbligo di certificazione dei corrispettivi relativamente a "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell' elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".

Pertanto sono esonerate le Piccole e Medie attrazioni, con esclusione di quelle installate nei parchi di divertimento – non più normativamente definiti - nonché i teatri viaggianti ed i teatri di marionette. Sono soggetti pertanto alla certificazione i titolari di Grandi attrazioni, a prescindere dalle modalità di esercizio, nonché le attrazioni Piccole e Medie qualora ospitate nei parchi permanenti di divertimento e con volume d' affari annuo dell' anno precedente superiore ai €50.000. La legge n. 350\2003 all' art. 2 n. 59, (legge finanziaria 2004) ha comunque esteso la possibilità di avvalersi dei sistemi alternativi al misuratore fiscale a tutto lo spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, a prescindere dal volume d' affari.

Scritture contabili e versamento dell' IVA

Il D.P.R. 544\1999, all' art. 8 comma 2, prevede l' esonero dell' obbligo di annotazione dei corrispettivi ed obbliga alla numerazione delle fatture ed alla conservazione dei documenti contabili. L'Associazione ha sempre consigliato tuttavia di compilare il libro dei corrispettivi, ai fini di una corretta denuncia dei redditi. I contribuenti con volume d' affari non superiore ai €25.822,84 (50 milioni di Lire) versano l' iva annualmente con modello f24, mentre le altre tipologie di contribuenti rispettano le naturali scadenze del tributo (IVA mensile o trimestrale).

Misuratori fiscali

Le imprese obbligate alla certificazione dei corrispettivi si avvalgono dei misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, specifici per il settore dello spettacolo e diversi nelle caratteristiche da quelli utilizzati da altri settori imprenditoriali, in gradi di emettere titoli di accesso aventi le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'esercizio;
- data e ora dello spettacolo o intrattenimento;
- luogo in cui avviene l'evento predetto con l'indicazione della sala o

- dell'impianto, del numero e dell'ordine del posto;
- titolo, natura ed ogni altro elemento identificativo dell'evento spettacolistico o assimilato;
- ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso ovvero avvenuto pagamento dell'imposta;
- ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse e separata indicazione dei relativi corrispettivi.

Il momento di emissione del titolo d'accesso è quello del pagamento del corrispettivo. "Per le operazioni effettuate nel corso della manifestazione spettacolistica, il documento di certificazione dei corrispettivi, avente le caratteristiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i due momenti costituiti dal pagamento o dalla consegna dei beni ovvero, nel caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione." (Circ.re Ag. entrate n.247\E del 29 dicembre 1999).

Imposta sugli intrattenimenti

La legge 3 agosto 1998 n. 288 ha soppresso l' imposta sugli spettacoli, istituito l' imposta sugli intrattenimenti (ISI) limitatamente a tre categorie di attività: esecuzione di musica non dal vivo, con esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.; utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento, ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonché esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. Tutte le altre attività spettacolistiche, ivi incluso lo spettacolo viaggiante, nel regime I.V.A. ordinario, caratterizzato cioè dalla detrazione di imposta da imposta, salvo opzione per il regime forfetario di cui all' art. 74 quater comma 5 del DPR 663\1972 (vedi sopra).

La evoluzione normativa seguita all' emanazione della legge 289\2002 e le modifiche ottenute dall' Associazione hanno fatto sì che allo stato attuale sono soggetti all' ISI nell' ambito dello spettacolo viaggiante le seguenti attrazioni:

- i videogiochi (sono soggetti all' ISI ed al Nulla Osta dell' Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato)
- il gioco a gettone azionato da ruspe, qualora installato dopo il 31\12\2002. (soggetto all' ISI con gli imponibili individuati per gli apparecchi meccanici, tra i quali le "ruspe" sono state classificate. Non è necessario il Nulla Osta dei Monopoli di Stato)
- il gioco al gettone azionato a mano e la pesca verticale di abilità, qualora installati dopo il 31\12\2002 ((sono soggetti all' ISI ed al Nulla Osta dell' Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato).

Relativamente ai Soggetti a dondolo ed agli altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, l' Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato all' Associazione con lettera del 22\9\2003 prot. 2003\39870\cda\udc che “sono assoggettati all' imposta sugli intrattenimenti nella misura in cui essi non siano ricompresi nell' ambito di quelle inserite nell' elenco istituito ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337”: dunque essi sono esenti dal versamento dell' ISI.

L' imposta si versa entro il giorno 16 del giorno successivo a quello di prima installazione degli apparecchi mediante modello f24 con codici tributo 2344 (ISI) e 6729 (IVA).

(M.C.)